

# COMUNE DI TARQUINIA

*Provincia di Viterbo*

## REGOLAMENTO DEL CANILE COMUNALE

### ART. 1

*Titolarità*

Il Comune di Tarquinia è proprietario del canile sito in Loc. Montarana.

### ART. 2

*Gestione*

Il canile è gestito di norma dal Comune di Tarquinia.

L'Ente ha la facoltà di affidare a privati la gestione della struttura o affidarlo ad associazioni animaliste riconosciute a livello nazionale, mediante convenzione;

Il Comune può promuovere una gestione consortile con altri Comuni o convenzionare il ricovero e la custodia dei cani catturati nel territorio di altri Comuni.

Le spese di mantenimento sono a carico dei Comuni richiedenti e pari al costo annuo unitario rilevato dal consuntivo.

La Giunta Comunale nomina il Responsabile della Gestione del Canile Comunale.

### ART. 3

*Competenze*

La competenza per la gestione del canile è del Comune.

Il Servizio Veterinario della ASL sovrintende per quanto di competenza.

Il Comune ha l'onere di:

- Costruzione, manutenzione e ristrutturazione del canile dove saranno ricoverati i cani randagi;
- Custodire e mantenere i cani;
- Promuovere campagne di sensibilizzazione per gli affidamenti degli animali abbandonati, e ricoverati presso il canile pubblico;
- Vigilare per il rispetto dell'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico;
- Mettere a disposizione del Servizio Veterinario della ASL, di strutture adeguate per lo svolgimento delle funzioni di competenza.

#### Al Servizio Veterinario della ASL compete:

- Provvedere alla vigilanza sanitaria del canile;
- Predisporre un servizio di pronta reperibilità di primo soccorso;
- Il controllo igienico sanitario sulla struttura di ricovero;
- La tenuta dell'anagrafe canina curandone l'aggiornamento e trasmettendolo al comune ogni sei mesi;
- Effettuare il controllo sanitario, le vaccinazioni, le sterilizzazioni ed ogni altro intervento necessario per la cura e la salute degli animali custoditi;
- Effettuare il trattamento profilattico contro le malattie trasmissibili all'uomo ed agli altri animali nel rispetto della normativa vigente;
- La cattura ed il trasporto presso il canile dei cani randagi;
- Il ritiro sulle pubbliche strade e, a titolo oneroso, a domicilio, delle spoglie di animali per l'invio all'inceneritore, con spese di smaltimento carcasse a carico del Comune;

#### **ART. 4**

##### *Adozioni*

E' consentita l'adozione di uno o più cani.

L'interessato potrà effettuare la visita per l'adozione previo accordi con l'ufficio preposto del Comune di Tarquinia ed accettare le regole previste per tale atto.

L'adozione è consentita mediante autorizzazione del Comune di Tarquinia e su parere vincolante del Servizio Veterinario ASL competente per territorio, con le metodologie previste.

#### **ART. 5**

##### *Cane di Quartiere*

Al cane, se non pericoloso, non può essere negato il diritto di essere libero.

Tale animale viene definito cane di quartiere e deve essere adottato o da privati cittadini e da associazioni animaliste regolarmente riconosciute a livello nazionale.

Le spese relative alla custodia, al mantenimento, alle spese sanitarie ed assicurative sono a carico degli interessati, privati;

#### **ART. 6**

##### *Controllo del Randagismo*

I cani vaganti non tatuati devono essere catturati esclusivamente dal Servizio Veterinario dell'Azienda ASL competente per territorio.

Qualora fosse possibile l'identificazione del proprietario del cane, si dovrà avvertire l'interessato per la riconsegna dell'animale.

Le spese relative alla cattura, alla custodia ed al mantenimento sanitario del cane, devono essere a carico del padrone o detentore, qualora se ne conosca l'identità.

Gli animali non reclamati entro sessanta giorni dalla cattura, potranno essere dati in adozione o in affidamento provvisorio, provvisti di tatuaggio e relativo libretto sanitario, previo nulla osta del comune.

E' vietato affidare cani senza il relativo tatuaggio e non sterilizzati.

## **ART. 7**

### *Ricovero di cani randagi*

Il ricovero di un cane è consentito previo autorizzazione del Comune e su parere del Servizio Veterinario competente.

E' consentito il ricovero urgente di cani considerati pericolosi o comunque in grado di nuocere alla pubblica incolumità da parte del Servizio Vetrario competente.

E' vietato il ricovero di cani condotti al canile, in uffici comunali o in ogni altra sede, da privati cittadini, ad evitare responsabilità derivanti da irregolare cattura, custodia e mantenimento.

E' vietato l'abbandono di cani nei pressi del canile comunale ed è altresì vietato, il ricovero dei stessi nella struttura comunale.

Il cittadino può ricoverare un cane accollandosene le spese di mantenimento per il primo anno. Le spese di mantenimento sono valutate al momento della richiesta di ricovero.

Qualora il canile comunale risultasse saturo, l'Amministrazione Comunale ha l'onere di ricoverare i cani in esubero presso altre strutture.

## **ART. 8**

### *Rapporti con associazioni*

Le associazioni di volontariato, possono collaborare con il Comune, purché riconosciute a livello nazionale, previo stipula di convenzione o scambiando note di intesa per regolare i doveri delle associazioni stesse.

I soci delle associazioni possono entrare nel canile comunale e collaborare con il personale preposto soltanto previo autorizzazione del Comune, i stessi dovranno essere coperti da assicurazione predisposta dalla struttura di appartenenza.

## **ART. 9**

### *Sanzioni*

Chiunque abbandoni cani, gatti o qualsiasi altro animale di cui è proprietario, possessore o detentore, è punito con una sanzione amministrativa al pagamento di una somma che va da un minimo di € 154,94 a € 1.549,38.

Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe canina è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma che va da un minimo di € 77,49 a € 154,94.

Chiunque avendo iscritto il cane all'anagrafe canina, omette di sottoporlo al tatuaggio è punito con una sanzione amministrativa al pagamento di una somma che va da un minimo di € 154,94 a € 1.549,38.

Per l'accertamento, la contestazione ed il pagamento delle sanzioni di cui i commi 1, 2 e 3, si applicano le disposizioni della Legge Regionale n. 30 del 5 Luglio 1994.

## **ART. 10**

### *Visitatori*

E' consentito ai cittadini di visitare il canile comunale.

L'ingresso è consentito nei seguenti orari: dalle ore 11,00 alle ore 12,00, soltanto se accompagnati dal personale che gestisce il canile, su autorizzazione del Comune di Tarquinia

vincolata dal parere del Servizio Veterinario, con le gabbie chiuse e tutti gli animali all'interno delle stesse, evitando ogni tipo di contatto con i cani.

E' prevista la possibilità di venire a contatto con l'animale, soltanto con l'autorizzazione del Comune di Tarquinia e con il parere e la presenza del veterinario, da concordare con l'interessato, tramite l'ufficio preposto del Comune.

## **ART. 11**

### *Norme Transitorie*

Per quanto con contemplato nel presente regolamento si rimanda alle seguenti leggi:

- *Legge Regionale n. 34 del 21 Ottobre 1997;*
- *D. Lgs. N. 116 del 27 Gennaio 1992;*
- *Legge n. 281 del 14 Agosto 1991;*
- *Deliberazione Giunta Regionale n. 10740 del 19 Dicembre 1995;*
- *DPR n. 320 del 8 Febbraio 1954;*
- *Legge n. 63 del 9 Settembre 1988;*
- *T. U. n. 267/2000, a salvaguardia dell'igiene pubblica ed incolumità degli addetti;*